



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 219/23/CONS

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “SKY TG24”) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 31 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997 N. 249 PER INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE IMPARTITO CON LA DELIBERA N. 334/22/CONS**

(CONT. 12/22/DSM - N° PROC. 2823/TP)

#### L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 luglio 2023 e nella sua prosecuzione del 27 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell'Allegato B recante "*Rateizzazione. Istruzioni per gli operatori*", il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all'Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell'istanza sono pubblicate sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS, del 3 agosto 2022, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*";

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. n. 0265041, con la quale è stato specificato il margine di scostamento del 20% al fine di consentire alle emittenti di garantire la parità di trattamento dei soggetti politici all'interno dell'agenda di notizie della settimana;

VISTA la delibera n. 334/22/CONS del 21 settembre 2022, recante "*Ordine alle società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. a garantire il rispetto dell'equilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (SkyTg24)*";

VISTO l'art. 27, comma 14, della delibera n. 299/22/CONS a norma del quale "*L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, [...]*";

VISTO l'atto di contestazione n. 12/22/DSM, del 6 ottobre 2022, recante "*Contestazione nei confronti della società SKY Italia S.r.l. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 31 della legge 31 luglio 1997 n. 249 per inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 334/22/CONS*";

VISTA la nota prot. n. 0315751 del 4 novembre 2022 con cui la società SKY Italia s.r.l. ha trasmesso la propria memoria difensiva e ha richiesto di essere sentita in audizione;

SENTITI i rappresentanti della società SKY Italia s.r.l. nel corso dell'audizione tenutasi in data 28 novembre 2022 presso la sede dell'Autorità in Roma;

VISTA l'ulteriore richiesta di informazioni alla Società (ns. prot. n. 0052600 del 23 febbraio 2023);

VISTO il riscontro della Società alla predetta richiesta di informazioni (ns. prot. n. 0110160 del 21 aprile 2023);

CONSIDERATO che il Consiglio dell’Autorità in data 19 aprile 2023, ha disposto una proroga di 60 giorni dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, di cui all’Allegato A alla delibera n. 437/22/CONS, successivamente prorogata in data 15 giugno 2023, ai sensi del medesimo art. 11;

VISTA la sentenza del 27 aprile 2023, n. 7240, con la quale il T.A.R. Lazio ha dichiarato illegittimo l’operato dell’Autorità per avere adottato l’ordine di riequilibrio senza considerare, accanto all’elemento meramente quantitativo costituito dal cd. “tempo di parola”, anche gli altri parametri, più latamente qualitativi, anche con riferimento ai programmi di “approfondimento informativo”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con la delibera n. 334/22/CONS, del 21 settembre 2022, notificata alla stessa data, l’Autorità, nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito nazionale e, in particolare, dei notiziari nel periodo di svolgimento delle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022, rilevava che nei notiziari diffusi dalla testata SkyTg24 sui palinsesti SkyTg24 e Tv8 nel periodo 18-20 settembre 2022 (primi giorni dell’ultima settimana di campagna elettorale), emergevano elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione dei soggetti politici. Pertanto, ordinava alle società SKY Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. di provvedere all’immediato riequilibrio dell’informazione nel notiziario SkyTg24 sui predetti palinsesti entro il 23 settembre 2022, ristabilendo così la parità di trattamento tra i soggetti politici secondo i criteri di cui all’art. 8 della delibera n. 299/22/CONS. Il rispetto da parte delle società SKY Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. di quanto previsto dall’ordine recato dalla delibera n. 334/22/CONS richiedeva, quindi, che nei notiziari diffusi dalla testata SkyTg24 sui palinsesti SkyTg24 e Tv8 fosse assicurato, entro il 23 settembre 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, il riequilibrio degli spazi informativi al fine di garantire il ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione.

L’esame dei dati di monitoraggio del periodo 18-23 settembre 2022 mostrava il permanere di elementi di criticità, in termini di sottorappresentazioni e sovrarappresentazioni sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione dei soggetti politici, evidenziando un non allineamento con i

criteri di cui all'art. 8 del regolamento da parte della testata SkyTg24 sul palinsesto SkyTg24.

L'Autorità, pertanto, con atto n. 12/22/DSM, del 6 ottobre 2022, ha ritenuto non ottemperato l'ordine contenuto nella delibera n. 334/22/CONS da parte della testata SkyTg24 sul palinsesto SkyTg24 e ha contestato a SKY Italia s.r.l. la violazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, evidenziando un non allineamento con i criteri di cui al citato art. 8 del regolamento da parte della predetta testa.

Nella testata SkyTg24, sul palinsesto SkyTg24:

- a) i soggetti politici Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati hanno fruito, rispettivamente, di un tempo di parola pari al 14,68%, 3,86% e 2,11% e risultano sottorappresentati;
- b) i soggetti politici Partito Democratico, Alleanza Verdi-Si, Azione-Italia Viva e Italexit per l'Italia hanno fruito, rispettivamente, di un tempo di parola pari al 23,61%, 0,79%, 3,77% e 0,76% e risultano sovrarappresentati.

## 2. Deduzioni della società

La società SKY Italia s.r.l., con la memoria difensiva acquisita in data 4 novembre 2022, successivamente integrata con nota del 21 aprile 2023, e nel corso dell'audizione svolta il 28 novembre 2022, ha rilevato, in merito ai fatti oggetto di contestazione, quanto in sintesi segue.

- SKY considera il criterio dettato dall'art. 8, comma 4, della delibera n. 299/22/CONS, adottato dall'Autorità per valutare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi dalle testate editoriali nel periodo di campagna elettorale, non *“in linea con le previsioni legislative in materia, oltre che con l'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza costituzionale e amministrativa”*, in ragione della *“netta separazione”*, indicata dalla legge n. 28/2000, tra la comunicazione politica e l'informazione, rispettivamente disciplinate all'art. 4 e all'art. 5 di tale legge. In proposito, richiamato il dettato dell'art. 2 della legge n. 28/2000 laddove si stabilisce che le disposizioni sulla comunicazione politica *“non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*, cita la sentenza n. 155/2002 della Corte Costituzionale. Argomenta, al riguardo, che la Corte costituzionale ha valorizzato tale distinzione e che le considerazioni della Corte evidenzerebbero che *“la differenza tra comunicazione politica e programmi di informazione non può risiedere nell'adozione di una o di un'altra divisione matematica dei tempi, bensì nell'adozione di una valutazione complessiva e soprattutto qualitativa dei programmi informativi e, in particolare, della loro attinenza all'attualità della cronaca, all'agenda politica del periodo oggetto di analisi, alle iniziative politico istituzionali assunte dai singoli soggetti politici, alla domanda di informazione da parte del pubblico e, in definitiva, alla*



- rilevanza giornalistica della notizia*". Pertanto, l'adozione di un criterio "matematico-percentuale" quale quello stabilito dall'art. 8, comma 4 della delibera n. 299/22/CONS, "non risponde alla sovraordinata normativa".
- Nella Contestazione manca "qualsiasi eventuale obiezione di carattere qualitativo". Il rispetto dei principi di obiettività e correttezza dell'informazione dovrebbe essere valutato anche in considerazione dell'agenda politica e dell'interesse pubblico alla notizia.
  - Il margine di scostamento adottato dall'Autorità - pari al 20% in eccesso/difetto tra il tempo di parola ottimale fruibile da parte di ciascun soggetto politico in base ai criteri di cui all'art. 8, co. 4 della delibera n. 299/22/CONS - comunicato con nota in data 14 settembre 2022 - ripropone <<in altre vesti, un criterio meramente matematico tipico della "comunicazione politica", per di più limitando la libertà editoriale della testata, tutelata costituzionalmente, al marginale rilievo del 20% dell'intero tempo dedicato alla cronaca politica>>.
  - Il fatto che l'Autorità abbia considerato solo il tempo di parola "aggrava la confusione tra le due diverse tipologie di programmi (comunicazione politica ed informazione) e finisce con il violare anche l'art. 1, co. 5, della l. n. 515/1993 (richiamato proprio nel preambolo dei provvedimenti impugnati)".
  - Sky non condivide la scelta dell'Autorità di valutare soltanto i notiziari, escludendo i tempi relativi ai programmi di approfondimento. In proposito evidenza che la giurisprudenza amministrativa ha affermato la necessità di considerare cumulativamente i tempi di tutti i programmi di informazione.
  - Dal punto di vista procedurale, Sky pone a rilievo "la mancata contestazione dei fatti prima dell'adozione dell'Ordine, così come invece richiesto dall'art. 10 l. n. 28/2000 e dalla giurisprudenza amministrativa (si v., ad es., Cons. Stato nn. 3809 e 3810 del 2010)".
  - In via subordinata, Sky lamenta "una disparità di trattamento tra emittenti" determinata dall'assenza, nella richiamata nota dell'Autorità prot. n. 0265041 del 14 settembre 2022, dei valori medi seggi/voti ottenuti da ciascuna forza politica, "a differenza di quanto avvenuto per altre emittenti".
  - SKY eccepisce, in via "ancor più gradata", l'erroneità dei dati utilizzati dall'Autorità per valutare la presenza di sovrarappresentazioni e sottorappresentazioni; aggiunge, al riguardo, che le stesse non sarebbero sanzionabili ai sensi dell'art. 8, comma 7, della delibera n. 299/22/CONS. In particolare, considera erroneo il dato del Partito Democratico contestato per il periodo 18-23 settembre 2022, argomentando nel merito di ritenerlo "spiegabile solo con l'inserimento, nel tempo attribuito a questa forza politica, di un'intervista a Walter Veltroni (che peraltro non era candidato alle elezioni politiche 2022 e che da anni non ha più un ruolo politico attivo) volta a lanciare il suo nuovo film sulla vita del noto calciatore Paolo Rossi da poco prematuramente scomparso, intervista che non ha ovviamente avuto in alcun modo ad oggetto temi politico-elettorali e non può quindi essere conteggiata a



*fini di par condicio*". Secondo Sky il dato del PD altera il <<tempo totale su cui sono state calcolate tutte le "sovrarappresentazioni" o "sottorappresentazioni" anche relativamente alle altre forze politiche>> e rende impossibile "prendere a riferimento le percentuali indicate nella Contestazione". Escludendo il dato del PD gli scostamenti rilevati avrebbero, rispetto al margine di oscillazione previsto (+/- 20%), un valore pari "a meno di un punto percentuale".

- Con l'ulteriore richiesta di integrazioni, l'Autorità ha chiesto informazioni "già desumibili dai dati in suo possesso".
- Nel prendere atto "positivamente" dell'intenzione dell'Autorità di dare seguito alle più recenti sentenze del Consiglio di Stato, la Società rappresenta che la memoria già resa <<si è riferita all'asserita mancata ottemperanza alla delibera n. 334/22/CONS. (...) Trattandosi di procedimento sanzionatorio relativo ad un'asserita inottemperanza al medesimo Ordine (nei termini sopra ricordati) non è a fortiori possibile modificare i criteri sulla cui base verificarne l'ottemperanza (e la sua stessa legittimità). Con la conseguenza che, nel momento in cui i criteri utilizzati nell'Ordine si rivelano illegittimi, tale illegittimità non può ovviamente essere "sanata" nel corso del procedimento sanzionatorio avviato con la Contestazione in oggetto, mediante il richiamo di altri criteri>>. Pertanto, la Società respinge la possibilità di contraddittorio "in merito al riferimento a criteri diversi da quelli indicati nell'Ordine".
- L'Ordine dell'Autorità e la connessa Contestazione sono illegittimi ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 28/2000 per la mancata previa contestazione e richiesta di controdeduzioni. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10569/2022, ha ribadito la necessità che l'ordine di riequilibrio, "in ragione degli effetti sacrificativi prodotti (suscettibili di incidere sull'esercizio di libertà costituzionalmente garantire -di iniziativa economica- conformate dall'azione autoritativa dell'Autorità), sia a sua volta assunto all'esito di un procedimento aperto alla partecipazione dell'operatore economico sottoposto ad accertamento".
- Le sentenze nn. 545, 549 e 551 del 2023 del Consiglio di Stato, cui si fa riferimento nella richiesta di integrazioni dell'Autorità, ribadiscono la necessità di adottare valutazioni qualitative ai fini delle verifiche. In conseguenza, l'assenza di tali verifiche "vizia irrimediabilmente" l'ordine, la contestazione e il procedimento sanzionatorio.
- I dati di monitoraggio relativi al complesso dei programmi di informazione (notiziari e programmi di approfondimento informativo) della testata Sky Tg24, che l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, mostrano che nel periodo di riferimento della Contestazione n. 12/22/DSM "tutti i soggetti politici rilevanti per la campagna elettorale hanno presenziato in tali programmi e sono dunque stati rappresentati".

In sede di audizione la Società ha svolto considerazioni riferite eminentemente al lavoro condotto e all'impegno profuso, nell'intero periodo elettorale, per rispettare nel dettaglio le disposizioni sull'informazione, ancorché non condivise, come rappresentato nella memoria. Ha inoltre posto l'accento sull'attenzione mostrata negli anni per il

proprio aspetto reputazionale, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di *par condicio*. Riguardo al lavoro svolto in occasione della campagna elettorale di cui trattasi, ha specificato che la testata SkyTg24 si è dotata di apposita struttura che ha provveduto ad effettuare il monitoraggio quotidiano della programmazione, prevedendo, a ridosso del voto, di valutarne i dati più volte nel corso della stessa giornata, al fine di raggiungere il miglior equilibrio possibile e sanare i disallineamenti. Al riguardo ha richiamato l'attenzione sul non facile raccordo tra il rispetto dei parametri sull'informazione e l'equilibrio editoriale complessivo di un canale *all news*, insistendo sull'esiguità, in valori assoluti, delle sovrarappresentazioni e delle sottorappresentazioni contestate in relazione alla programmazione di una settimana. L'esiguità di tali valori varrebbe a dimostrare la correttezza di comportamento della testata, che ha sempre cercato di conciliare l'attenzione giornalistica per i fatti della cronaca politica e le disposizioni dell'Autorità. È stata inoltre evidenziata la difficile gestione degli spazi da attribuire alle liste con limitata rappresentanza parlamentare, data l'esiguità, in valori assoluti, del tempo di parola da attribuire loro secondo i criteri previsti dall'art. 8 della delibera n. 299/22/CONS, nello specifico alle liste Italexit per l'Italia e Alleanza Verdi e Sinistra, per le quali sono stati riscontrati disallineamenti. Ulteriore considerazione è stata svolta con riferimento alla difficoltà di porre in essere il riequilibrio richiesto nel limitato periodo temporale disposto dalla delibera n. 334/22/CONS, intervenendo, nell'ultima settimana di campagna elettorale, il silenzio stampa.

Sulla base delle considerazioni svolte, SKY insiste per l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/81, o, in estremo subordine e con riserva di impugnazione, nell'applicazione del minimo editale.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

In relazione a quanto sostenuto dalla Società nella memoria difensiva nonché nel corso dell'audizione e nella documentazione integrativa, si rileva quanto segue.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 della delibera n. 299/22/CONS, nel periodo di vigenza della delibera stessa i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo devono conformarsi con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, assicurando in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento ed osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. A tal fine l'art. 8 della citata delibera prevede che i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatisi nella settimana precedente.

I telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia



di pluralismo e sono tenuti, a norma dell'art. 7 della delibera n. 299/22/CONS, a garantire la completezza dell'informazione e l'esposizione della pluralità dei punti di vista. Viene a riguardo in rilievo la possibilità di una più agevole gestione dei tempi da attribuire ai soggetti politici nelle diverse edizioni definite dalle redazioni, e la conseguente maggiore oggettività dei dati rilevati per tali contenuti informativi. L'Autorità, con la citata delibera, ha individuato nel tempo di parola l'indicatore più puntuale della parità di trattamento, considerando criterio sussidiario, ai fini delle decisioni da assumere sui casi di inadempimento, il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico, in ragione della relativa neutralità di tale indicatore, costituito dal tempo dedicato al soggetto politico attraverso la presentazione giornalistica. Il tempo di notizia, infatti, può non corrispondere ad una valutazione positiva dell'operato di quel soggetto politico, in ragione di fatti di cronaca e pertanto non può essere valutato solo in positivo, come il tempo di parola. Di conseguenza, anche il tempo di antenna, costituito dalla somma del tempo di parola e del tempo di notizia, assume rilievo sussidiario. La valutazione effettuata, pertanto, appare coerente rispetto a quanto declinato nel regolamento approvato con delibera n. 299/22/CONS circa l'ordine di rilevanza delle diverse tipologie di tempo oggetto di monitoraggio.

Il rispetto da parte della società SKY Italia s.r.l. di quanto previsto dall'ordine recato dalla delibera n. 334/22/CONS, richiedeva che nei notiziari diffusi dalla testata SkyTg24, sul palinsesto SkyTg24 fosse assicurato il riequilibrio degli spazi informativi entro il 23 settembre 2022 al fine di assicurare il ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione e garantire il più rigoroso rispetto dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'informazione.

Dall'esame dei dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia s.r.l. relativi al tempo di parola fruito da ciascun soggetto politico nei notiziari della summenzionata testata, nel periodo 18 settembre – 23 settembre, è emerso che la testata in questione non ha realizzato il riequilibrio cui l'ordine contenuto nella delibera n. 334/22/CONS era preordinato in quanto, per quel che concerne i notiziari, i dati hanno evidenziato il perdurare di sottorappresentazioni e/o sovrarappresentazioni.

In particolare, con riferimento a quanto affermato dalla società in merito ai criteri adottati dall'Autorità si evidenzia che l'articolo 8, comma 4, della delibera n. 299/22/CONS prevede che l'Autorità valuti il rispetto dei principi a tutela del pluralismo attraverso la verifica del tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata tenendo conto del *“numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento presso il Parlamento europeo o presso il Parlamento nazionale, e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni in cui il soggetto politico ha presentato candidature”*.

Per quanto attiene al numero di voti e al numero di seggi, una valorizzazione paritaria non può che tener conto della perfetta proporzione tra i due criteri. Il numero di

circoscrizioni in cui i soggetti politici hanno presentato candidature risulta pari a 27 per tutte le liste già dotate di rappresentanza parlamentare. Pertanto, per tali forze politiche, il criterio non appare suscettibile di determinare scostamenti tra le proporzioni individuate con le prime due variabili.

Orbene, il criterio dell'attualità politica, che tiene conto della libertà editoriale delle singole testate in relazione all'esercizio del diritto di cronaca sui fatti di attualità, non risulta esattamente quantificabile, proprio in ragione del suo carattere mutevole. Tuttavia, è apparso ragionevole considerare un congruo margine di scostamento, pari mediamente al 20% in eccesso o in difetto, tra il tempo di parola ottimale fruibile da parte dei soggetti politici sulla base dei richiamati criteri e il tempo effettivamente concesso dalle singole testate editoriali, al fine di consentire alle stesse di garantire la parità di trattamento dei soggetti politici all'interno della agenda di notizie della settimana. Il margine di scostamento citato è suscettibile di variazioni proprio in ragione di specifiche ed oggettive esigenze editoriali.

Pertanto, a fronte della richiesta di precisazioni, l'Autorità ha ritenuto, in un'ottica di collaborazione con i soggetti destinatari dell'ordine, di fornire un criterio guida per agevolare l'adempimento della testata in ordine al riequilibrio. Tale criterio costituisce solo un ausilio per le Società al fine di consentire una modalità utile a conseguire il risultato perseguito dalla norma e non dispone un rigido calcolo matematico impiegato per valutare l'ottemperanza, bensì una linea direttrice per guidare la condotta delle testate.

In linea con le pronunce della Corte Costituzionale in materia di pluralismo dell'informazione, distinto in "interno" ed "esterno", l'orientamento consolidato dell'Autorità stabilisce che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione si conformi al criterio della parità di trattamento. In tale contesto parità di trattamento non equivale - come nella comunicazione politica - ad un aritmetico "*equal time*", ma va inteso nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, con le stesse opportunità e "*chances*" "*al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica*".

Va inoltre rilevato che l'Autorità ha ritenuto, in un'ottica di collaborazione con i soggetti destinatari dell'ordine, di fornire un criterio guida per agevolare l'adempimento della testata in ordine al riequilibrio. Tale criterio costituisce solo un ausilio per le Società al fine di consentire una modalità utile a conseguire il risultato perseguito dalla norma e non dispone un rigido calcolo matematico impiegato per valutare l'ottemperanza, bensì una linea direttrice per guidare la condotta delle testate.

Nel periodo sopra indicato, l'Autorità ha trasmesso alla società SKY Italia s.r.l., i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata SkyTg24 al fine di consentirle

di operare tempestivamente, e comunque entro il termine di chiusura della campagna elettorale, il riequilibrio.

L'ottemperanza all'ordine avrebbe quindi dovuto consistere nella cessazione immediata della condotta non conforme alla disposizione recata dall'articolo 8 della delibera n. 299/22/CONS e nel completo ripristino dell'equilibrio dell'informazione nei notiziari diffusi dalla testata SkyTg24.

Con riferimento all'asserita erroneità dei dati relativi al tempo di parola attribuito al Partito Democratico con l'intervista a W. Veltroni, si specifica che Veltroni è membro del Consiglio Direttivo del PD, pertanto deve essere considerato soggetto politico. Di conseguenza, il tempo rilevato a suo carico in un programma di informazione, ancorché non avente ad oggetto temi politici, nel monitoraggio condotto dall'Autorità viene attribuito al partito. In conformità al chiarimento recato dalla sopra richiamata sentenza n. 155/2002 della Corte costituzionale, l'interpretazione della norma non può che essere restrittiva, proprio al fine di evitare occasioni di indebite influenze sulle scelte degli elettori.

Le considerazioni svolte in sede di audizione confermano quanto emerso dall'istruttoria in merito all'esigua entità, in valori assoluti, dei disallineamenti rilevati, inclusi quelli riferiti alle liste con limitata rappresentanza parlamentare, con l'eccezione del dato registrato per il Partito Democratico, che si discosta in misura apprezzabile dal valore del tempo di parola ottimale fruibile da tale soggetto politico in base ai criteri dell'art. 8, comma 4, della delibera n. 299/22/CONS.

La società SKY Italia s.r.l. non ha quindi pienamente assicurato nei notiziari diffusi dalla testata SkyTg24 entro il predetto termine, la corretta applicazione dei principi di parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell'art. 8 della delibera n. 299/22/CONS.

Tale condotta determina l'inottemperanza da parte della società SKY Italia s.r.l. all'ordine impartito con la citata delibera n. 334/22/CONS, considerando che la rappresentazione da parte della Società di ulteriori rilevazioni della presenza dei soggetti politici relative ai tempi di antenna nei notiziari e alle presenze negli approfondimenti informativi può essere oggetto di valutazione, quale parametro oggettivo, nella declinazione della gravità della violazione per effetto dell'art. 11 della legge n. 689/1981;

**CONSIDERATO** che la rilevanza numerica in termini assoluti dello spazio che doveva essere riconosciuto alle nuove liste presentate in ambiti territoriali da superare il quarto degli elettori, secondo i criteri previsti dal citato art. 8 della delibera n. 299/22/CONS, non ha reso possibile il completo riequilibrio di tali liste, come evidenziato in sede di audizione;

**RITENUTO** pertanto, in parziale accoglimento delle giustificazioni addotte dalla società SKY Italia s.r.l. con riferimento alle predette liste, di non considerare le

sottorappresentazioni o sovrarappresentazioni delle liste con bassa rilevanza numerica in termini assoluti quali condotte rilevanti ai fini dell'inottemperanza all'ordine di cui alla delibera 334/22/CONS;

CONSIDERATO che la società SKY Italia s.r.l., nonostante che le iniziative assunte per riequilibrare gli spazi informativi entro il termine del 23 settembre 2022, ha ottemperato solo parzialmente all'ordine impartito con la delibera n. 33422/CONS poiché non ha posto in essere il riequilibrio con le modalità e i tempi disposti dalle disposizioni attuative della legge n. 28/2000, riferite nel caso di specie ai tempi fruiti dai soggetti politici nei telegiornali;

RITENUTA, pertanto, sussistente la violazione da parte della società SKY Italia s.r.l. dell'ordine contenuto nella delibera n. 334/22/CONS;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, dell'art. 1, comma 31 della legge n. 249/1997;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45), ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981;

#### **A. Gravità della violazione**

La gravità del comportamento posto in essere dalla società SKY Italia s.r.l., pur tenendo conto della rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalle disposizioni violate, deve ritenersi di lieve entità. Le presenze dei soggetti politici nei programmi di approfondimento informativo, di cui all'articolo 8, comma 5 del regolamento approvato con delibera n. 299/22/CONS, valutati unitamente ai tempi di antenna rilevati nei notiziari, considerati in via accessoria, danno conto di una più equa rappresentazione dei soggetti politici che riduce lo squilibrio dei tempi di parola registrato nei notiziari. In tal modo si può ritenere in parte attenuato il rischio di un *“improprio condizionamento nella formazione della volontà degli elettori”*.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta Società ha posto in essere un comportamento volto all'attenuazione delle conseguenze delle violazioni in quanto ha avviato il riequilibrio dei tempi di parola a seguito dell'ordine impartito con la delibera n. 334/22/CONS, senza tuttavia ripristinare tutte le sottorappresentazioni e sovrarappresentazioni indicate nell'ordine di riequilibrio.



### **C. Personalità dell'agente**

La società SKY Italia s.r.l., per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito nazionale, è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2022, da cui risultano un bilancio in perdita e ricavi pari a euro 2.105.154.000 (perdita € 738.559.000) (voce "Ricavi da vendite e prestazioni" del conto economico);

UDITA la relazione del Presidente;

### **ACCERTA**

che la società SKY Italia s.r.l., ha violato l'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 per non aver ottemperato all'ordine di cui alla delibera n. 334/22/CONS;

### **ORDINA**

alla società SKY Italia s.r.l. codice fiscale 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice 7, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale SkyTg24, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per non aver ottemperato l'ordine di cui alla delibera n. 334/22/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 31 della legge n. 249/97.

### **INGIUNGE**

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 219/23/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della citata legge, in caso di condizioni economiche disagiate.



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest'Autorità tramite PEC all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it) copia della quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 219/23/CONS".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba